



ISTITUTO COMPRENSIVO "Luca Della Robbia"

Istituto in rete collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - telefono e fax 073357118

cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007

e-mail: mcic825007@istruzione.it– mcic825007@pec.istruzione.it– www.icdellarobbia.edu.it

PROTOCOLLO ANTIBULLISMO

Alla luce delle Nuove linee guida per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del 2021(D.M. 18 del 13/01/2021 emanato con Nota 482 del 18/02/2021).

PREMESSA

La scuola promuove il raggiungimento del successo formativo per ciascun alunno e, in collaborazione con le famiglie e le altre agenzie educative presenti sul territorio (gruppi sportivi, gruppi parrocchiali-oratori, associazioni culturali, ecc.), si assume il compito di curare la crescita e la maturazione personale di ciascuno al fine di aiutarlo a diventare un cittadino onesto, responsabile delle sue azioni e consapevole del suo ruolo nella società.

A tale scopo la scuola vuole contrastare e prevenire i disturbi della condotta in età adolescenziale che in questi ultimi anni si sono moltiplicati, assumendo spesso le forme del bullismo e del cyberbullismo e costituendo un serio impedimento ad uno sviluppo armonico e sereno di ogni ragazzo.

Riassumiamo di seguito le caratteristiche di questi fenomeni (bullismo e cyberbullismo) per passare poi all'individuazione delle strategie di contrasto in adozione nel nostro Istituto.

1.BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COSA È IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale (cfr. Fabbro,2012), dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

1. la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
2. il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
3. la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
4. il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005);
5. i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e diriferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

1.2 CHI È IL BULLO

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti; sono, infine, caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

1.3 LE FORME DEL BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

1. FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
2. VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
3. AFFERENTE ALLA RELAZIONALE SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete (cyberbullismo).

1.4 COSA NON È BULLISMO

Prepotenza e reato.

Una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo.

Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di

situazioni di bullismo.

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COSA È IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza

persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli, così, l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua de-umanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il

mondo. Un commento, immagine o video “postati” possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

2.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c. p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c.c.),
- b) la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di

provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n.196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

3.1 IL RUOLO DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- 1) la prevenzione,
- 2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

3.2 LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni *una tantum*, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i nostri studenti. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Nel gennaio del 2021 sono state pubblicate le **Nuove linee guida per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.**

Al posto del referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo (previsto dalla la Legge

71/17) le Nuove linee guida istituiscono il “Team Antibullismo” costituito da:

- Dirigente scolastico,
- referente/i per il bullismo-cyberbullismo,
- animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari).

I referenti per il bullismo e il cyberbullismo vengono di anno in anno individuati dal Collegio dei docenti.

La normativa prevede che il gruppo sia affiancato da un Team più allargato e aperto al territorio:

il “Team per l’Emergenza” che è composto da figure specializzate del territorio per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, quali forze dell’ordine, servizi sanitari, strutture educative, ecc...

Il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione può essere coinvolto anche il presidente del Consiglio di istituto);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

Nella strutturazione delle attività di prevenzione si intende fare riferimento all’articolazione proposta dall’OMS:

- Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, questa si concretizza nella promozione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell’ambito della scuola.
- Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno. Nel nostro caso ciò si concretizza in una progettazione dell’offerta formativa che preveda specifiche attività in tema di bullismo e di cyberbullismo, ma anche in generale di riconoscimento e gestione dell’emotività.
- Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a contesti in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola: i Team Antibullismo e Team per l’Emergenza che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario).

Nella scuola, quindi, si devono tenere presenti tutti e tre i livelli di prevenzione, da quella universale a quella indicata e si devono attuare tutte le misure per prevenire, contrastare e combattere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

3.2.1. Si passa ora a descrivere in modo più dettagliato le iniziative intraprese o da intraprendere a LIVELLO SCUOLA:

- Individuazione dei componenti del Team Antibullismo, adeguatamente formati, che coadiuvino il D.S. per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, e di un Team per l’Emergenza che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Apertura sulla home page del sito dell’Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall’Istituto.
- Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d’intervento.
- Effettuazione di costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Organizzazione di attività formative rivolte ai docenti, agli alunni e al personale scolastico.
- Informazione delle iniziative organizzate per il coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- Collaborazione con le Forze dell’Ordine.
- Incontri con gli alunni, anche tramite l’intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- Promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.
- Inserimento nel PTOF di attività specifiche riguardanti la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo
- Inserimento all’interno del Regolamento d’Istituto di un Regolamento Disciplinare mirato a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo con l’individuazione di specifici articoli sanzionatori di comportamenti scorretti.
- Formulazione di un Patto di Corresponsabilità Scuola-famiglia in cui la scuola, la famiglia e gli stessi alunni si assumono la responsabilità di rispettare e condividere le regole per una convivenza armonica all’interno della comunità scolastica, propedeutica ad una formazione umana e sociale di adulti consapevoli e responsabili.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l’implementazione di uno sportello d’ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l’ascolto scevro da giudizio alcuno.


3.2.2. Si completa la descrizione delle attività di prevenzione a LIVELLO CLASSE:

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola, (progetti).

- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

3.3 LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico e dal Team Antibullismo sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si adotta un protocollo predisposto secondo le indicazioni della Piattaforma ELISA su cui il personale scolastico si è formato.



1) **Prima segnalazione:** è predisposta una “scheda di Prima segnalazione” (in coda al presenta documento) che può essere compilata da chiunque (docenti, genitori, vittima, ATA, ecc...) sia venuto a conoscenza di episodi di presunto bullismo o cyberbullismo. Le schede verranno deposte in apposite scatole predisposte presenti nell’atrio dei diversi plessi.

2) **Valutazione approfondita:** il Team antibullismo prende visione delle schede di prima segnalazione pervenute alla scuola ed effettua una valutazione approfondita per decidere se e a che livello affrontare il caso segnalato.

3) **Gestione del caso:** una volta valutato il caso si passa alla pianificazione degli interventi da adottare per la sua gestione in base alla gravità dello stesso.

Gli interventi a vari livelli possono prevedere colloqui con la vittima, con il bullo, interventi in classe, coinvolgimento della famiglia e di altre figure professionali presenti nella scuola (psicologa, pedagoga, ecc). Molto importante è la fase della gestione della relazione nella quale si condividono le misure educative proposte anche con il bullo affinché sia parte attiva nel risarcimento del danno alla vittima.

L’approccio nei casi più gravi deve seguire questa procedura di intervento:

-con la vittima:

- ✓ convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);

- ✓ counseling individuale;
- ✓ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- ✓ se possibile, percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
- ✓ azioni di supporto in classe.

-con il bullo:

- ✓ convocazione tempestiva della famiglia;
- ✓ counseling individuale;
- ✓ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- ✓ attivazione di interventi rieducativi;
- ✓ inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo;
- ✓ comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto
- ✓ collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnino il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

-con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto che preveda:

- ✓ conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group);
- ✓ ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- ✓ colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.;
- ✓ sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- ✓ sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- ✓ potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- ✓ attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- ✓ monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che, nel caso di irrogazione di sanzione, la **sanzione irrogata**, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, **deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte**. In base ai principi sanciti dallo "Statuto degli studenti e delle studentesse" (D.P.R.24 giugno 1998, n. 249), e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal Regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere **consapevolezza del disvalore sociale** della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei **comportamenti volti a riparare il danno arrecato.**"

3.4 MONITORAGGIO

Una volta effettuati gli interventi per la risoluzione del problema individuato è importante monitorare la situazione in modo da accertarsi che sia stata sanata, che gli episodi segnalati non si ripropongano e che la vittima non sia più sottoposta a comportamenti aggressivi e/o discriminanti.

3.5 LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO E DEI CASI DI RILIEVO

Se il fatto compiuto costituisce reato, la scuola, in aggiunta alle procedure generalmente previste, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

Il presente Protocollo è stato approvato durante la seduta del Collegio dei docenti del 27 ottobre 2022 e del Consiglio d'Istituto del 13 dicembre 2022 delibera n. 5. Costituisce parte integrante del PTOF 2022-2025.

Viene adottato nel giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e pubblicato sul sito web della Scuola al link <http://www.icdellarobbia.edu.it/progetti/bullismo-e-cyberbullismo/>

Documenti di Istituto utili da consultare

- 1) PTOF consultabile al link <http://www.icdellarobbia.edu.it/ptof/ptof/> da cui sono ravvisabili i progetti che riguardano l'ambito della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- 2) Regolamento d'Istituto al link <http://www.icdellarobbia.edu.it/> per prendere visione delle regole e dell'organizzazione dell'intero istituto.
- 3) Regolamento di Disciplina (si trova all'interno del Regolamento d'Istituto)
- 4) Patto di corresponsabilità <http://www.icdellarobbia.edu.it/>

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Scuola: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?
